

n. 6424/2016 v.g.



Tribunale di Roma

**Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma**

Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott. Guido Romano,

vista la nota avente ad oggetto "Matilde s.a.s. di Alessia & C. (REA " - Richiesta avvio procedimento d'ufficio ex art 2191 c.c.";

premesso che: con domanda del 29 dicembre 2015, il notaio G. Parmegiani chiedeva l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto del 23 dicembre 2015 relativo alla trasformazione della società indicata in oggetto da società a responsabilità limitata a società in accomandita semplice, con contestuale ingresso nella compagine sociale della sig.ra Alessia nominata socio accomandatario (mentre i sigg.ri Giovanni e Roberto - soci della precedente s.r.l. - assumevano la qualifica di soci accomandanti); né l'atto costitutivo, né i patti sociali specificavano il conferimento del socio accomandatario, sig.ra Alessia l'art. 6 dei patti sociali prevede, infatti, che il capitale sociale, pari ad €. 400.000, viene conferito dai due soci accomandanti Roberto (per €. 160.000) e Giovanni (per €. 240.000); in data 26 gennaio 2016, il medesimo notaio presentava la domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto dell'8 gennaio 2016, con il quale i tre predetti soci convenivano di aumentare il capitale sociale della Matilde s.a.s. di Alessia & C. da €. 400.000 ad €. 800.000 e che tale aumento veniva interamente sottoscritto dal sig. Roberto

premesso ancora che l'ufficio procedeva alle predette iscrizioni in ragione della previsione contenuta nell'art. 20, comma 7 bis, del



d.l., 24 giugno 2014, n. 91 (convertito, con modificazioni, in l. 11 agosto 2014, n. 116), secondo la quale l'iscrizione nel Registro deve essere eseguita immediatamente qualora venga richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rientrando nell'esclusiva responsabilità del notaio l'accertamento delle condizioni previste dalla legge per l'iscrizione;

considerato che, ad avviso dell'ufficio, l'assunzione, da parte dei soci, dell'obbligo dei conferimenti è un elemento essenziale del contratto di società con la conseguenza che non è possibile divenire socio senza assumere tale obbligo: infatti, la disciplina codicistica circoscrive alla società semplice la possibilità che il contratto sociale non contempli i conferimenti (presumendosi, in siffatta ipotesi, in forza dell'art. 2253, secondo comma, c.c., che i soci conferiscano in parti uguali quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale);

considerato che, sulla base di tali assunti, l'ufficio del registro chiedeva al giudice del registro di procedere, previo avvio del relativo procedimento, alla cancellazione dal registro delle imprese: 1) dell'iscrizione, eseguita il 7 gennaio 2016, relativa all'entrata della sig.ra Alessia nella compagine sociale della Matilde s.a.s. di Alessia & C. con la qualifica di socio accomandatario; 2) dell'iscrizione, eseguita in pari data, relativa alla ragione sociale della predetta società riportante il nominativo della sig.ra Alessia nonché dei poteri associati alla carica di socio accomandatario della medesima;

considerato che - a seguito dell'avvio del procedimento - con domanda del 12 luglio 2016 (prot. n. 215663/2016), il notaio Giovanni Parmegiani richiedeva l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto pubblico redatto in data 6 luglio 2016 con il quale i tre soci della Matilde s.a.s. di Alessia & C. precisavano la qualifica del socio accomandatario Alessia indicando la medesima quale socio prestatore d'opera della società: l'iscrizione veniva eseguita dall'ufficio in data 25 luglio 2016;

osserva quanto segue



La vicenda in esame sottopone all'attenzione di questo Giudice del registro la problematica inerente alla necessità che il conferimento di opera o di servizi sia necessariamente, nelle società personali, "capitalizzato".

Come è noto, nelle società di persone, la possibilità per i soci di conferire quanto necessario per il perseguimento dell'oggetto sociale (art. 2253) trova la sua massima espressione non essendo imposti dall'ordinamento vincoli o divieti come nelle società di capitali.

È certo che i soci di società personali possano conferire la propria opera o i propri servizi: tale possibilità è, infatti, esplicitamente prevista dal legislatore attraverso una pluralità di norme. Viene in rilievo, in primo luogo, l'art. 2295 c.c. il quale dispone che l'atto costitutivo deve prevedere, distintamente, i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito ed il modo di valutazione (n. 6) e le prestazioni a cui sono obbligati i soci d'opera (n. 7). Appare del tutto evidente, dunque, che la disposizione ora richiamata opera una distinzione tra i conferimenti in denaro o in natura e le prestazioni cui si sono obbligati i soci d'opera.

Ma l'art. 2295 c.c. non è l'unica disposizione codicistica a prendere in considerazione i conferimenti d'opera nelle società personali. Infatti, l'art. 2263 c.c., nel disciplinare la ripartizione dei guadagni e delle perdite, prevede, al secondo comma, che «la parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità». Ancora, in tema di ripartizione dell'attivo a seguito della liquidazione della società, l'art. 2282 c.c. stabilisce che, estinti i debiti sociali, l'attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti; l'eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni; l'ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di denaro (tra cui rientrano i conferimenti d'opera) è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti. Infine, l'art. 2286, secondo comma, c.c. dispone



che il socio che ha conferito nella società la propria opera può essere escluso per sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera.

Ammessa pacificamente la possibilità per i soci di conferire la propria opera, ed in assenza di indicazioni (se non indirette, per come si vedrà nel prosieguo) in ordine al trattamento di simili conferimenti, occorre esaminare se essi costituiscano conferimenti di capitale, e quindi da imputare a capitale, ovvero di conferimenti di patrimonio, come tali non imputabili a capitale. In altre parole, è necessario approfondire se, nelle società di persone di forma commerciale regolarmente iscritte nel registro delle imprese, sia possibile o addirittura necessario - o meno - che i soci valutino tale conferimento per poi conteggiarlo ai fini della determinazione della cifra capitale sociale indicata nell'atto costitutivo, iscritta nel registro delle imprese e soggetta alla embrionale disciplina a tutela dell'integrità del capitale delle società di persone.

Un primo orientamento, più propenso ad attribuire al capitale sociale una preminente funzione di garanzia nei confronti dei terzi che contrattano con la società, qualifica tali conferimenti come conferimenti di patrimonio poiché, pur costituendo entità utili per il perseguimento dell'oggetto sociale, non sono idonei alla garanzia dei creditori sociali, atteso che la loro capitalizzazione, da un lato, falserebbe la redditività dell'impresa e, dall'altro, non garantirebbe l'eventuale soddisfacimento dei creditori sociali in caso di escussione del patrimonio sociale: infatti, tali apporti, consistendo in servizi o prestazioni lavorative o comunque di fare, non sarebbero suscettibili di espropriazione forzata.

Un diverso orientamento, invece, attribuisce al capitale ed ai conferimenti una funzione più che altro produttiva, nel senso di garantire alla società ogni e qualsiasi entità utile al conseguimento dell'oggetto sociale. In quest'ottica sarebbe conferibile in società non solo ciò che è espropriabile, ma ogni entità suscettibile di valutazione economica ed utile al fine di realizzare gli scopi societari. Il conferimento d'opera, in questa prospettiva, sarebbe così equiparato ai conferimenti tipici (denaro e beni in natura) qualificati di capitale.



Ritiene questo Giudice del registro di dovere aderire alla prima impostazione, in ragione delle osservazioni che si vanno ad esporre.

Giova, tuttavia, premettere che, ai fini della decisione in ordine alla legittimità delle iscrizioni sopra indicate, non è necessario stabilire se la mancata capitalizzazione del conferimento del socio d'opera sia oggetto di un obbligo legale o sia semplicemente consentita dall'ordinamento, in quanto, nel caso di specie, si tratta di esaminare la legittimità delle iscrizioni inerenti all'inserimento nella società della socia d'opera, sig.ra Alessia senza imputazione a capitale di quel conferimento.

Come osservato dalla dottrina, osta alla possibilità di imputazione a capitale del conferimento d'opera l'incertezza che caratterizza tale conferimento sia sotto il profilo della sua corretta valutazione sia sotto il profilo della sua effettiva integrale esecuzione, in considerazione del legame con la persona del socio e con le sue vicende. L'incertezza che deriva da simili apporti li rende incompatibili con l'esigenza di effettiva formazione del capitale sociale, esigenza almeno in parte recepita anche dalla disciplina delle società di persone, a tutela non solo e non tanto dei soci, quanto dei terzi e, specialmente, dei creditori sociali che sarebbero indotti a fare affidamento su un capitale sociale della società, almeno parzialmente, non certo.

In questa prospettiva, la capitalizzazione dei conferimenti d'opera non è necessaria né per garantire la parità di trattamento tra soci di capitale e soci d'opera, né per tutelare l'interesse dei creditori sociali alla conservazione dei mezzi propri dell'impresa. E in effetti una simile conclusione, da un lato, non interferisce con il regolamento dei rapporti interni tra i soci (che sono liberi di determinare, a prescindere dall'indicazione della cifra del capitale sociale, il valore dell'apporto a patrimonio del socio d'opera) e, dall'altro, tutela l'interesse dei terzi a evitare l'imputazione a capitale di valori non effettivi e a scongiurare il rischio di distribuzione di utili soltanto sperati.

Nella conclusione ora esposta trova, peraltro, coerente



spiegazione la previsione di cui all'art. 2295, n. 7 c.c., la cui finalità specifica consiste nel dotare le società di persone di una embrionale disciplina a tutela del capitale sociale, scongiurando il rischio che esso sia formato da valori intrinsecamente incerti come l'opera promessa dal socio.

D'altra parte, secondo la disciplina delle società di persone, i soci sono liberi di organizzare il patrimonio destinato all'impresa, anche in ordine al capitale sociale, con il limite della impossibilità di imputare a capitale valori non effettivi. In tale direzione, viene in rilievo la disciplina della misura del capitale sociale: se pure è vero che anche nelle società di persone la regola del capitale sociale è obbligatoria, è altrettanto vero che ciò ha un valore solo formale, rimanendo, in mancanza di un minimo di capitale imposto per legge, i soci liberi di fissare l'entità del medesimo, sia al momento della costituzione della società che in seguito (nel rispetto della procedura imposta dall'art. 2306 c.c. per la riduzione del capitale) e ciò fino al limite di costituire e/o mantenere attiva una società con capitale sociale pari a zero.

La libertà dei soci, però, non è assoluta, trovando come detto il limite nella impossibilità di imputare valori non effettivi. Così, come pure è stato osservato, la libertà di fruire di una struttura societaria dichiaratamente sprovvista di una reale dotazione di capitale sociale, non esclude, infatti, che là dove i soci, nell'esercizio della loro libertà di iniziativa economica, optino in concreto per un capitale sociale (nominale provvisto di copertura) "reale" (cioè, superiore a zero), essi debbano conformarsi a requisiti minimi di effettività dei conferimenti destinati a "coprire" tale capitale. Un simile assetto normativo garantisce la coerenza del programma convenzionalmente adottato dai soci e da essi dichiarato al mercato (tramite iscrizione nel registro delle imprese), a tutela dell'affidamento suscitato nei terzi e, segnatamente, nei creditori. D'altra parte, questa appare la logica sottesa alla disciplina della riduzione reale del capitale sociale nelle società di persone (art. 2306 c.c.) e, almeno in parte, anche alla disciplina della distribuzione degli utili di



esercizio in costanza di perdite di capitale (art. 2303, comma 2, c.c.).

D'altra parte, l'adesione all'orientamento secondo il quale il conferimento d'opera non deve essere (o non necessariamente deve essere) capitalizzato non contrasta con l'altrettanto essenziale funzione produttivistica (non tanto del capitale, quanto) degli apporti a patrimonio della società, potendo i soci dotare il patrimonio sociale di qualsivoglia utilità - e, dunque, anche dell'opera dei soci - ancorché quest'ultima non sia suscettibile di espropriazione forzata.

Conferma le conclusioni ora raggiunte anche il disposto dell'art. 2282 c.c. che, nel disciplinare la ripartizione dell'attivo in sede di liquidazione societaria, prevede che, dopo l'estinzione dei debiti sociali, l'attivo deve essere destinato alla restituzione dei conferimenti specificando, per quelli diversi dal denaro (tra cui rientrano anche i conferimenti d'opera), che la restituzione è fatta sulla base della valutazione che risulta dal contratto o in mancanza con riferimento al valore che avevano nel momento in cui furono eseguiti. Conseguentemente, se in sede di liquidazione, il legislatore riconosce la necessità di fare riferimento ad una valutazione dell'apporto per procedere alla restituzione del conferimento al socio, ammette indirettamente nel contempo che, durante la vita della società, questi apporti non siano stati imputati (o almeno non lo siano necessariamente) a capitale. È chiaro, infatti, che la valorizzazione dei conferimenti d'opera si renderebbe necessaria solo nel caso in cui gli apporti non siano già stati imputati a capitale. In altri termini, dalla disposizione dell'art. 2282 c.c. si può trarre che, se disciplinando la fase della liquidazione, il legislatore riconosce la possibilità di un trattamento a patrimonio degli apporti d'opera durante la vita della società, perché ne reputa necessaria una valutazione in fase di liquidazione, indirettamente ammette che il metodo di imputazione durante la vita della società sia diverso («a patrimonio» durante la vita della società e «a capitale» in fase di liquidazione).

Ancora, assume il significato di una conferma sistematica della non imputabilità a capitale del conferimento d'opera anche il



trattamento speciale riservato al socio d'opera in punto di partecipazione agli utili e alle perdite (art. 2263, comma 2, c.c.). Tale disposizione, applicabile anche alla società in accomandita semplice, prevede che le parti settanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono uguali. La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità. Ebbene, qualora il conferimento del socio d'opera non è determinato nel *quantum*, è esclusa per lo stesso la presunzione di uguaglianza del valore dei conferimenti, essendo il suo apporto obbiettivamente variabile in quanto legato a fattori personali destinati a modificarsi nel tempo. Ciò, tuttavia, non è di ostacolo ad una sua valutazione *ex post* (o nel corso della vita della società ovvero in sede di scioglimento della società), essendo il conferimento in ogni caso determinabile sulla base dell'effettivo risultato produttivo e, comunque, di altri elementi valutabili.

Ancora, che il legislatore abbia inteso (quantomeno) consentire la non capitalizzazione dell'apporto del socio d'opera si evince dal disposto di cui all'art. 2500 *quater* c.c. il quale stabilisce il diritto del socio d'opera all'assegnazione di azioni o quote della società trasformata in misura corrispondente alla partecipazione che l'atto costitutivo gli riconosceva prima della trasformazione, o in mancanza di indicazioni nell'atto costitutivo, in base all'accordo tra i soci o, in caso di disaccordo, dal giudice secondo equità. In questi ultimi casi, e quindi qualora l'atto costitutivo non indichi nulla, la norma prevede una riduzione proporzionale delle azioni o quote assegnate agli altri soci, in maniera tale che l'ammontare complessivo del capitale trova comunque il limite massimo nel valore del patrimonio netto stimato. La riduzione avverrà naturalmente solo nel caso in cui l'apporto non è stato capitalizzato: diversamente, infatti, non sarebbe necessaria una riduzione delle partecipazioni degli altri soci.

Dalla norma si può quindi trarre che il legislatore riconosce oltre alla possibilità che tutti gli apporti siano capitalizzati (caso indirettamente riconosciuto in sede di trasformazione con la



previsione dell'assegnazione proporzionale delle azioni o quote), anche la possibilità che quelli d'opera non lo siano (caso questo indirettamente riconosciuto proprio con la previsione, sempre in sede di assegnazione delle azioni o quote, della riduzione proporzionale).

In definitiva, ritiene questo Giudice del registro che l'apporto del socio d'opera di una società di persona non debba essere capitalizzato.

Ciò posto, nel caso di specie, successivamente all'avvio del procedimento, con domanda del 12 luglio 2016 (prot. n. 215663/2016), il notaio Giovanni Parmegiani ha richiesto l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto pubblico redatto in data 6 luglio 2016 con il quale i tre soci della Matilde s.a.s. di Alessia & C. precisavano la qualifica del socio accomandatario Alessia indicando la medesima quale socio prestatore d'opera della società: l'iscrizione veniva eseguita dall'ufficio in data 25 luglio 2016.

Ebbene, alla luce delle considerazioni svolte in punto di diritto, non essendo necessario che l'apporto di opera da parte del socio di una società di persone sia necessariamente capitalizzato, non sussistono i presupposti di legge per procedere alla cancellazione dal registro delle imprese: 1) dell'iscrizione, eseguita il 7 gennaio 2016, relativa all'entrata della sig.ra Alessia nella compagine sociale della Matilde s.a.s. di Alessia & C. con la qualifica di socio accomandatario; 2) dell'iscrizione, eseguita in pari data, relativa alla ragione sociale della predetta società riportante il nominativo della sig.ra Alessia nonché dei poteri associati alla carica di socio accomandatario della medesima.

p. q. m.

dichiara che non sussistono i presupposti richiesti dalla legge per procedere alla cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese: 1) dell'iscrizione, eseguita il 7 gennaio 2016, relativa all'entrata della sig.ra Alessia nella compagine sociale della Matilde s.a.s. di Alessia & C. con la qualifica di



socio accomandatario; 2) dell'iscrizione, eseguita in pari data, relativa alla ragione sociale della predetta società riportante il nominativo della sig.ra Alessia nonché dei poteri associati alla carica di socio accomandatario della medesima.

Manda alla Cancelleria per i provvedimenti di rito.

Roma, 10 maggio 2019

Il Giudice del registro delle imprese
(dott. Guido Romano)

